

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di atto amministrativo n. 13

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 13 maggio 2026

LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E
DELL'OFFERTA FORMATIVA PER IL TRIENNIO 2027/2030.

DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Premesso che, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alle Regioni sono attribuite le funzioni di indirizzo e programmazione in materia di istruzione e che la programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa costituisce lo strumento fondamentale per garantire un'organizzazione del servizio coerente e sostenibile sul territorio;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui al comma 5 dell'articolo 4 e all'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale), sotto il profilo della legittimità

e della regolarità tecnica del dirigente del settore Istruzione, Innovazione sociale e Sport, nonché la dichiarazione dello stesso che l'atto non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria, resi nella proposta della Giunta regionale;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

di approvare, ai sensi del d.lgs. 112/1998, le Linee guida per la programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa per il triennio 2027/2030, come riportate nell'Allegato A al presente atto, del quale costituiscono parte integrante.

**LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA E DELL'OFFERTA
FORMATIVA PER IL TRIENNIO 2027/2030.**

DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112

INDICE

Premessa

1. Indirizzi operativi
2. Criteri generali per il dimensionamento
 - 2.1 La rete scolastica nella Regione Marche
 - 2.2 Dimensionamento: sostenibilità e logistica organizzativa
 - 2.3 Offerta formativa territoriale: competenze istituzionali e criteri di coerenza
3. Governance, definizione e approvazione dei piani provinciali e del piano regionale
 - 3.1 Ruolo delle Amministrazioni Statali nella programmazione regionale
 - 3.2 Ruolo della Regione Marche nella programmazione regionale
 - 3.3 Ruolo delle Amministrazioni Provinciali nella definizione dei Piani Provinciali
 - 3.4 Ruolo delle Amministrazioni Comunali nella definizione dei Piani Provinciali

APPENDICE

Riferimenti normativi

Glossario essenziale dei termini

Premessa

Le Linee guida per la programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa costituiscono il quadro di riferimento per l'esercizio coordinato delle funzioni attribuite ai diversi livelli istituzionali dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha definito la distribuzione delle competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali in materia di istruzione. Esse sono finalizzate ad assicurare coerenza, omogeneità e trasparenza nei processi di organizzazione territoriale delle istituzioni scolastiche, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5-ter, del decreto-legge 98/2011, le Regioni esercitano in autonomia la funzione di dimensionamento della rete scolastica, quale strumento volto a garantire il riconoscimento e il corretto funzionamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. Tale funzione è esercitata nel rispetto del contingente dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, come definito dai decreti ministeriali emanati dal Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

In questo contesto, la programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa si articola attraverso un procedimento amministrativo integrato e multilivello. La Regione Marche definisce gli indirizzi e i criteri generali per il dimensionamento della rete scolastica e per la programmazione dell'offerta formativa; le Province, in coerenza con tali indirizzi, elaborano i Piani provinciali, tenendo conto delle deliberazioni dei Comuni, cui compete, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 112/1998, la programmazione delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché acquisendo il parere obbligatorio, seppur non vincolante, delle istituzioni scolastiche interessate.

Il procedimento si fonda sulla cornice regolamentare generale delineata dal d.p.r. 18 giugno 1998, n. 233, quale riferimento ordinamentale per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche. L'assetto delle autonomie scolastiche è tuttavia oggi disciplinato in via prevalente dall'articolo 19 del decreto-legge 98/2011, come modificato dalla legge 197/2022, nonché dai decreti ministeriali e interministeriali di determinazione e riparto del contingente, che individuano il vincolo quantitativo entro cui si collocano le scelte regionali.

Sulla base dei Piani provinciali così predisposti e nel rispetto del contingente assegnato a livello nazionale, la Regione procede all'approvazione annuale della Programmazione regionale della rete scolastica e dell'offerta formativa, assicurando la coerenza complessiva dell'assetto risultante dalle variazioni approvate, sostenibile e adeguato ai bisogni educativi dei territori, in coerenza con le priorità e gli indirizzi definiti a livello nazionale.

Il presente documento costituisce pertanto un riferimento tecnico-amministrativo unitario per la predisposizione dei Piani provinciali, volto a sostenere un processo di programmazione fondato sulla leale collaborazione istituzionale, sulla trasparenza delle procedure e sull'utilizzo sistematico di dati demografici, analisi territoriali e valutazioni oggettive. Nell'ambito di tale processo, è riservata particolare attenzione ai contesti caratterizzati da fragilità strutturali o demografiche, incluse le aree interne, montane e i territori interessati da interventi di ricostruzione post-sismica, ferma restando la necessità che ogni scelta di dimensionamento sia supportata da istruttorie motivate e comparabili. In tale prospettiva, l'accorpamento può configurarsi, in situazioni specifiche e adeguatamente valutate, come strumento idoneo a rafforzare la stabilità del servizio, migliorare l'assetto organizzativo e consolidare l'offerta formativa.

1. INDIRIZZI OPERATIVI

La programmazione della rete scolastica regionale per il triennio 2027/2030 si colloca nel quadro normativo delineato dall'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha riformato i criteri nazionali per il dimensionamento scolastico mediante l'introduzione dei commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies nell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98. Tali disposizioni individuano nella popolazione scolastica regionale il parametro di riferimento per la definizione e la distribuzione del contingente di autonomie scolastiche, in coerenza con gli obiettivi della riforma 1.3 della Missione 4, Componente 1 del PNRR.

In attuazione del quadro normativo di riferimento, la definizione operativa dei criteri e delle modalità di riparto del contingente è demandata a specifici atti statali di natura attuativa. Tali criteri assumono come parametro di riferimento strutturale la popolazione scolastica regionale, determinata sulla base dei dati ISTAT e dell'Anagrafe nazionale degli studenti, in coerenza con gli obiettivi della Riforma 1.3 del PNRR (Riorganizzazione del sistema scolastico). Nell'applicazione di tale parametro si tiene altresì conto della densità abitativa, al fine di assicurare un equilibrio complessivo tra domanda formativa, sostenibilità gestionale e qualità del servizio educativo sul territorio.

La normativa prevede inoltre che, nel processo di dimensionamento, siano considerate con particolare attenzione le caratteristiche dei territori montani, delle piccole isole e delle aree con specificità linguistiche, valorizzando gli elementi geografici, sociali e culturali che contribuiscono a definire la funzione educativa svolta dalle istituzioni scolastiche in tali contesti. L'applicazione di questo principio richiede valutazioni condotte con un approccio flessibile e responsabile, in grado di valorizzare le esigenze dei territori più sensibili, senza precludere a priori le possibili evoluzioni della rete scolastica e mantenendo come riferimento l'obiettivo primario della garanzia del diritto allo studio e della qualità del servizio educativo.

La programmazione dovrà pertanto orientarsi verso un modello di rete scolastica equilibrato, funzionale e capace di rispondere in modo efficace alle dinamiche demografiche e territoriali.

Le presenti Linee guida definiscono gli indirizzi operativi per la riorganizzazione della rete scolastica regionale, orientando le scelte verso assetti sostenibili sul piano educativo, organizzativo e territoriale. Esse perseguono il rafforzamento della presenza scolastica nei territori **individuando quali indirizzi operativi:**

- promuovere la **continuità istituzionale e didattica** per presidiare i territori e contrastare lo spopolamento, con priorità alle aree interne, montane e in ricostruzione post sismica¹;
- assicurare la **stabilità della governance** favorendo la permanenza di dirigenza e personale amministrativo per garantire efficacia gestionale, coordinamento dei servizi e pianificazione strategica;
- **offerta formativa di qualità**, accessibile ed equilibrata, integrando indirizzi, anche attraverso l'organizzazione di percorsi e servizi in Poli scolastici, per ottimizzare risorse e garantire continuità dei percorsi;

¹ Decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, Allegati: 1 (Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016) e 2 (Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016).

- **salvaguardare le istituzioni del primo ciclo nei Comuni periferici o ultra-periferici** in coerenza con la SNAI 2021–2027² e s.m.i., favorendo un presidio educativo stabile e funzionale sul territorio;
- **equilibrare razionalizzazione ed efficacia educativa** evitando, di norma, macro-istituti e ulteriori fusioni su strutture già accorpate, orientando le scelte a un’analisi di contesto, demografia scolastica, risorse ed esigenze in chiave di sostenibilità, inclusione e qualità;
- **evitare la frammentazione dell’offerta formativa** che genera concorrenzialità tra istituzioni e compromette la sostenibilità dell’organizzazione didattica e dell’impiego delle risorse.

La programmazione 2027/2030 tende a un sistema scolastico territoriale coeso, equo e sostenibile che assicuri qualità e accessibilità dell’offerta, presidio educativo stabile nelle aree fragili, continuità dei percorsi e ottimizzazione della rete e degli indirizzi in funzione dello sviluppo locale e della riduzione delle disuguaglianze.

In attuazione delle funzioni attribuite dall’articolo 19, comma 5-ter, del decreto-legge n. 98/2011, la Regione Marche, in coerenza con le Linee guida regionali e con gli obiettivi programmatori nazionali, procederà alla verifica di coerenza delle deliberazioni provinciali in materia di rete scolastica.

Qualora emergano scostamenti rispetto ai criteri regionali e nazionali, ovvero il mancato rispetto dei target delle autonomie scolastiche assegnati dal decreto ministeriale per gli anni scolastici 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030, la Regione potrà attivare un’istruttoria di riallineamento. All’esito del procedimento, la Regione approverà il piano regionale della rete scolastica, dando conto in modo motivato degli eventuali adeguamenti apportati o degli scostamenti ritenuti giustificati.

² <https://www.agenziacoesione.gov.it/strategia-nazionale-aree-interne/regione-marche-aree-interne/>

2. CRITERI GENERALI PER IL DIMENSIONAMENTO

2.1 La rete scolastica nella Regione Marche

La programmazione della rete scolastica della Regione Marche per il triennio 2027/2030 si fonda sulla definizione dell'istituzione scolastica come soggetto unitario dotato di personalità giuridica e di autonomia didattica, organizzativa e di ricerca e sviluppo, ai sensi del d.p.r. 275/1999. In tale configurazione, ogni istituzione scolastica autonoma è identificata da una propria sede di riferimento, coincidente con la sede dell'autonomia (sede di dirigenza), cui fanno capo le funzioni di rappresentanza legale, gestione amministrativa e organizzazione complessiva del servizio.

L'assetto amministrativo e contabile delle istituzioni scolastiche è disciplinato dal decreto interministeriale 129/2018, che regola il funzionamento unitario dell'istituzione e definisce le procedure operative connesse alla costituzione, fusione, soppressione o modifica dell'assetto organizzativo. Nell'ambito di tale autonomia, l'organizzazione interna dei servizi, inclusi quelli amministrativi, può articolarsi anche su più sedi, ferma restando l'unitarietà giuridica e gestionale dell'istituzione scolastica.

La rete scolastica regionale si articola in punti di erogazione del servizio (PES) – plessi, succursali, sezioni staccate e sedi coordinate – che costituiscono articolazioni funzionali dell'istituzione scolastica e non autonomie distinte. A tali articolazioni si affiancano le sedi operative dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), anch'esse organizzate nell'ambito di un'unica autonomia scolastica.

Comuni e Province concorrono annualmente, nei casi in cui si renda necessario, alla definizione attraverso proposte di **istituzione, accorpamento, fusione, soppressione**, nel rispetto del quadro normativo vigente.

Nell'ambito della programmazione possono essere previsti interventi quali la fusione e lo scorporo di plessi, l'unificazione di istituti, la formalizzazione di sedi già funzionanti e l'attivazione di sezioni associate o sezioni scolastiche ospedaliere. Non costituiscono oggetto di misure di dimensionamento se non connesse a interventi di riorganizzazione, le richieste di mantenimento di plessi già attivi.

La strutturazione della rete deve garantire istituzioni scolastiche di dimensione adeguata, stabili nel tempo e in grado di assicurare servizi formativi di qualità. A tal fine, la riorganizzazione della rete è orientata a:

- assicurare l'esercizio dell'autonomia scolastica attraverso l'assegnazione di un dirigente scolastico;
- consolidare la stabilità organizzativa degli istituti;
- assicurare un'offerta formativa equilibrata e accessibile nel territorio;
- supportare la costruzione di comunità educative solide, in grado di sostenere apprendimento e socializzazione;
- rafforzare il rapporto tra scuola, enti locali e realtà territoriali.

All'interno di questo quadro, la Regione Marche indirizza la programmazione triennale al fine di garantire una distribuzione coerente delle istituzioni scolastiche, sostenere la qualità dell'offerta formativa e assicurare la sostenibilità organizzativa delle scuole in relazione ai mutamenti demografici, territoriali e sociali.

Nell'a.s. 2026/2027 la Regione Marche definisce una rete composta da 208 istituzioni scolastiche autonome, in attuazione della deliberazione regionale n. 1748/2025, adottata in recepimento del contingente ministeriale stabilito dal d.m. 124/2025.

Tale rete comprende diverse tipologie di istituti, così articolate:

- Istituti Comprensivi (IC): un'unica autonomia che comprende scuola dell'infanzia (di norma), primaria e secondaria di I grado, garantendo continuità didattica nel primo ciclo;
- Istituti Omnicomprensivi (OMNI): istituzioni che aggregano scuole del primo e del secondo ciclo in contesti territoriali peculiari, spesso montani o a bassa densità demografica;
- Istituti di Istruzione Superiore (IIS): aggregazioni di più indirizzi del secondo ciclo (liceali, tecnici, professionali) afferenti a un'unica dirigenza;
- Licei: percorsi quinquennali ad alto impianto culturale generale (classico, scientifico, linguistico, scienze umane, artistico, musicale e coreutico), disciplinati dal d.p.r. 89/2010;
- Istituti Tecnici (IT): percorsi quinquennali del secondo ciclo ad indirizzo economico o tecnologico, regolati dal d.p.r. 88/2010;
- Istituti Professionali (IP): percorsi quinquennali caratterizzati da forte componente laboratoriale e integrazione con l'IeFP, riorganizzati dal D.Lgs. 61/2017;
- Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA): istituzioni autonome dedicate all'IDA, istituite dal d.p.r. 263/2012, titolari dei percorsi di I livello e dei percorsi di II livello in convenzione con scuole del secondo ciclo. Nelle Marche ne è presente uno per provincia; nelle province di Pesaro, Ascoli Piceno e Fermo i CPIA risultano accorpati a istituti tecnici.

L'assetto attuale (tabella n. 1) evidenzia una prevalenza delle istituzioni del primo ciclo (64,4%) e una distribuzione articolata del secondo ciclo (34,6%).

La programmazione regionale 2027/2030 è orientata al consolidamento di una rete scolastica stabile, equilibrata e coerente con le esigenze dei territori, ponendo particolare attenzione a:

- favorire il mantenimento del presidio educativo del primo ciclo nelle aree caratterizzate da minore accessibilità, anche attraverso l'utilizzo della mappatura SNAI 2021/2027³ e s.m.i., quale strumento di supporto per l'analisi della mobilità e dell'effettiva accessibilità ai servizi scolastici; in tale contesto, qualora si rendano necessari processi di accorpamento, può essere valutata, all'esito di un'istruttoria adeguatamente motivata, la collocazione della sede dell'autonomia scolastica (sede di dirigenza) presso il Comune maggiormente svantaggiato, al fine di garantire il mantenimento di un presidio educativo stabile, accessibile e funzionale al territorio;
- razionalizzare l'offerta formativa del secondo ciclo, evitando duplicazioni e favorendo una distribuzione equilibrata degli indirizzi di studio, anche attraverso un utilizzo mirato dei Poli scolastici, valorizzandone il potenziale di coordinamento territoriale tra indirizzi appartenenti a filiere coerenti e di ottimizzazione delle risorse strutturali e professionali;
- rafforzare il ruolo dei Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), riconoscendone la funzione strategica nell'istruzione degli adulti, nei percorsi di inclusione e nell'ampliamento dell'offerta formativa territoriale.

³ Il riferimento alla Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) 2021/2027 e s.m.i. è effettuato quale base di analisi dei contesti territoriali. In considerazione della diversa durata temporale della programmazione SNAI rispetto al presente atto, si terrà conto, nel corso del periodo di riferimento, di eventuali aggiornamenti, proroghe o nuove classificazioni adottate a livello nazionale, ai fini dell'adeguamento delle valutazioni sull'accessibilità e sulla fragilità dei territori.

Tabella n. 1 – Distribuzione Istituzione scolastiche per provincia – a.s. 2026/2027

Provincia	Istituto Comprensivo	Convitti Nazionali	Istituto Omnicomprensivo	Istituto di Istruzione Superiore	Licei	Istituto tecnico	Istituto Professionale	CPIA ⁴	totale provincia
ANCONA	41			15	9			1	66
ASCOLI PICENO	16		1	8	3				28
FERMO	13		1	1	2	2	1		20
MACERATA	26	1	2	7	4	2	3	1	46
PESARO URBINO	30		3	6	6	2	1		48
totale per tipologia	127		7	37	24	6	5	2	208

2.2 Dimensionamento: sostenibilità e logistica organizzativa

In attuazione della disciplina vigente sulla riorganizzazione della rete scolastica e nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di programmazione 2027/2030, la Regione Marche applica i principi generali dell'ordinamento, garantendo continuità, qualità e sostenibilità del servizio.

Le misure potranno interessare le istituzioni del primo e del secondo ciclo presenti sul territorio regionale, con specifica attenzione al secondo ciclo, al fine di favorire una distribuzione equilibrata, funzionale e sostenibile degli indirizzi di studio tra i diversi **Ambiti scolastici territoriali** (tabella n. 2), assunti quali riferimento organizzativo prioritario, ma non vincolante, nell'ambito delle scelte di programmazione.

Tabella n. 2 - Ambiti scolastici territoriali

Provincia	Codice Ambito	Denominazione
Ancona	0001	Ancona – Loreto – Osimo – Senigallia
Ancona	0002	Fabriano – Jesi
Ascoli Piceno	0003	Ascoli Piceno
Ascoli Piceno	0004	San Benedetto del Tronto
Fermo	0005	Fermo
Fermo	0006	Porto Sant'Elpidio
Macerata	0007	Macerata – Civitanova Marche – Recanati
Macerata	0008	Camerino – San Severino Marche – Matelica – Tolentino – San Ginesio – Sarnano
Pesaro e Urbino	0009	Valle del Foglia
Pesaro e Urbino	0010	Vallata del Metauro e del Cesano

⁴ Per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Pesaro e Urbino, i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) risultano attivi sul territorio provinciale, ma non configurati come istituzioni scolastiche autonome e pertanto non inclusi nel computo delle autonomie riportate in tabella. Gli stessi operano infatti nell'ambito di istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado, alle quali sono formalmente accorpate ai fini dell'autonomia scolastica, in coerenza con la programmazione regionale della rete scolastica e con i contingenti di autonomia definiti a livello nazionale.

Gli interventi saranno orientati alla costruzione di un sistema scolastico più efficiente, sostenibile e adeguato alle esigenze educative e sociali dei territori, considerando l'evoluzione demografica e la necessità di mantenere un'offerta formativa di qualità.

Nel processo di riorganizzazione della rete scolastica, gli eventuali accorpamenti di istituzioni dovranno garantire condizioni di effettiva sostenibilità logistica e organizzativa, salvaguardando la continuità istituzionale e didattica, la stabilità della governance e la presenza pienamente operativa della dirigenza e del personale amministrativo. Allo stesso tempo, sarà necessario assicurare qualità, accessibilità e un equilibrio territoriale dell'offerta, evitando disagi per l'utenza e valorizzando le peculiarità dei diversi contesti.

In tale quadro, il dimensionamento dovrà rivolgere particolare attenzione al secondo ciclo di istruzione, in coerenza con l'impostazione già consolidata negli anni, che ha sempre mirato a evitare sovrapposizioni e a mantenere una distribuzione coerente degli indirizzi di studio sul territorio.

Gli interventi di dimensionamento riguarderanno preferibilmente istituzioni collocate all'interno dei medesimi Ambiti scolastici territoriali (tabella n. 2), articolazioni sub-provinciali definite dall'Ufficio Scolastico Regionale in base a popolazione scolastica, prossimità, caratteristiche orografiche e criteri regionali, come aggiornate con DDG dell'USR Marche n. 1073/2023. Questa impostazione consente di preservare prossimità e continuità del servizio, ridurre gli impatti sull'utenza e assicurare un'organizzazione stabile e funzionale, in grado di contrastare lo spopolamento nelle aree più fragili.

Nell'individuazione delle istituzioni su cui intervenire, Comuni e Province devono tener conto delle specificità territoriali, con particolare riguardo alla tutela dei presidi scolastici situati nei Comuni montani, nelle aree interne e nei territori isolati o disagiati, come previsto dall'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che ha integrato l'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

Per territori particolarmente isolati o disagiati si intendono in via prioritaria le aree classificate come periferiche e ultra-periferiche secondo la Strategia Nazionale per le Aree Interne 2021/2027 nonché i Comuni montani e quelli ricompresi nel cratere sismico, espressamente individuati dalla normativa vigente, cui si affiancano aree che, pur non rientrando formalmente in tali classificazioni, presentano condizioni strutturali di svantaggio che incidono sulla fruizione del servizio. A titolo esemplificativo sono condizioni strutturali di svantaggio:

- condizioni di viabilità complesse, come la necessità di doppi o tripli collegamenti per raggiungere la sede scolastica;
- dispersione e rarefazione degli insediamenti abitativi, che rendono difficoltosa la fruizione del servizio scolastico, soprattutto nei periodi invernali.

Tali condizioni dovranno essere puntualmente evidenziate e documentate nelle delibere comunali per consentire una valutazione istruttoria adeguata e motivata, in coerenza con la normativa vigente e con le indicazioni regionali.

Per assicurare continuità del servizio educativo e presidi accessibili, l'analisi istruttoria considera in modo integrato popolazione scolastica, distribuzione dei plessi, tempi di percorrenza e accessibilità con trasporto pubblico, disponibilità e idoneità degli spazi, dotazioni professionali e laboratoriali, nonché la presenza e la continuità della funzione dirigenziale e del personale amministrativo e tecnico.

È fondamentale evitare la costituzione di istituti eccessivamente grandi⁵ o organizzativamente complessi che compromettano la qualità dell'offerta e l'efficacia gestionale e, al contempo, scongiurare fusioni successive su strutture già accorpate, privilegiando soluzioni che consolidino un equilibrio stabile nel medio periodo.

Quando gli accorpamenti coinvolgono istituzioni del primo ciclo ubicate in territori classificati come periferici o ultra-periferici, la salvaguardia del presidio educativo può essere perseguita attraverso scelte organizzative coerenti con le specificità territoriali, valutando, nell'ambito dell'istruttoria, l'opportunità di collocare la sede direttiva presso l'istituzione situata nel Comune maggiormente svantaggiato, al fine di favorire una presenza educativa stabile e funzionale.

Per il secondo ciclo, gli accorpamenti e le eventuali riconfigurazioni concorrono a promuovere una distribuzione equilibrata e sostenibile degli indirizzi di studio all'interno degli Ambiti territoriali scolastici, evitando duplicazioni non giustificate o scoperture dell'offerta e rafforzando, ove possibile, la coerenza e l'integrazione tra percorsi liceali, tecnici e professionali, in relazione ai fabbisogni formativi e occupazionali espressi dai contesti locali.

In tale ambito, particolare attenzione è riservata alla coerenza ordinamentale degli accorpamenti, evitando, ove non sostenuto da specifiche e motivate condizioni territoriali e organizzative, l'aggregazione di istituzioni scolastiche del secondo ciclo caratterizzate da ordinamenti fortemente disomogenei, al fine di non compromettere l'identità formativa, la funzionalità gestionale e l'efficacia dell'azione educativa.

In questa prospettiva, il dimensionamento opera come leva organizzativa per l'equilibrio e la tenuta del servizio scolastico, incidendo in particolare sulla stabilità gestionale delle istituzioni, sull'integrazione dei percorsi e sull'uso efficiente delle risorse. Esso concorre a sostenere la continuità dell'azione educativa, a garantire assetti dirigenziali stabili e a ridurre fenomeni di dispersione e sovrapposizione dell'offerta, favorendo soluzioni organizzative sostenibili e coerenti nel medio-lungo periodo.

2.3 Offerta formativa territoriale: competenze istituzionali e criteri di coerenza

L'offerta formativa rappresenta il nucleo identitario e progettuale di ogni istituzione scolastica ed è lo strumento attraverso cui si esplicita l'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca riconosciuta alle scuole dall'ordinamento nazionale. Essa orienta l'intera azione educativa e costituisce il riferimento principale per la relazione tra scuola, studenti, famiglie ed enti territoriali.

Il quadro normativo di riferimento è definito dal d.p.r. 275/1999, che all'articolo 3 stabilisce che ogni istituzione scolastica debba dotarsi di un Piano dell'Offerta Formativa quale documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale, educativa e progettuale della scuola. La successiva legge 107/2015 ha innovato tale dispositivo, introducendo il **Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF)**, con

⁵ Ai fini della valutazione degli accorpamenti può essere assunta, in via meramente orientativa, la soglia di 1.500 alunni quale valore di attenzione per le istituzioni scolastiche di grandi dimensioni. Tale riferimento non costituisce un limite massimo né un divieto, ma un criterio di supporto all'istruttoria programmatica, superabile in presenza di contesti urbani, adeguate condizioni di accessibilità e comprovata sostenibilità organizzativa, in coerenza con la normativa nazionale di attuazione del PNRR e con le consolidate prassi di programmazione regionale.

durata triennale e revisione annuale, rafforzandone natura strategica e funzione programmatoria (articolo 1, commi 12-17).

L'offerta formativa, elaborata dagli organi collegiali e dalla comunità scolastica ai sensi dell'articolo 3 del d.p.r. 275/1999, integra esigenze normative, bisogni degli studenti, caratteristiche territoriali e risorse disponibili, costituendo al contempo espressione dell'autonomia scolastica e contributo alla programmazione educativa regionale, a garanzia di coerenza, qualità e continuità del servizio.

Il piano triennale dell'offerta formativa viene predisposto dalle istituzioni scolastiche entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, specificando:

a. nella scuola dell'infanzia:

- le classi con orario antimeridiano;
- le classi con orario antimeridiano e pomeridiano;

b. nella scuola primaria:

- le classi con orario normale;
- le classi con orario modulare;
- le classi con orario a tempo pieno;

c. nella scuola secondaria di primo grado:

- le classi a tempo normale;
- le classi a tempo prolungato;

d. nella scuola secondaria di secondo grado:

- le **articolazioni** (in tabella) e le opzioni, secondo gli indirizzi.

Tabella n. 3 – Licei, indirizzi di studio e articolazioni (d.p.r. 89/2010) ⁶

Codice MIM	Indirizzo	Classificazione / articolazione interna
LI01	Liceo Classico	Percorso quinquennale a ordinamento unitario
LI02	Liceo Scientifico	Ordinario
LI07	Liceo Scientifico	Opzione Scienze applicate
LI03	Liceo Linguistico	Percorso quinquennale con studio di tre lingue straniere
LI04	Liceo delle Scienze Umane	Ordinario
LI08	Liceo delle Scienze Umane	Opzione Economico-sociale
LI05	Liceo Artistico	Arti figurative; Architettura e ambiente; Design; Audiovisivo e multimediale; Grafica; Scenografia
LI06	Liceo Musicale e Coreutico	Sezione musicale; Sezione coreutica
LI09	Liceo Made in Italy ⁷	Indirizzo aggiuntivo (DPR 222/2024)

⁶ Un caso a parte è rappresentato dai **licei europei**, che non costituiscono indirizzi ordinamentali autonomi previsti dal d.p.r. 89/2010, ma sperimentazioni nazionali incardinate all'interno di licei esistenti, in particolare del Liceo Classico e del Liceo Linguistico. La loro attivazione, definita secondo i criteri nazionali, è subordinata ad un parere tecnico dell'Ufficio scolastico regionale in materia di organici e sostenibilità.

⁷ Il Liceo del *Made in Italy* è stato istituito dagli articoli 18 e 19 della Legge 27 dicembre 2023, n. 206 (G.U. n. 300 del 27 dicembre 2023). La disciplina ordinamentale – quadro orario, insegnamenti e risultati di apprendimento – è definita dal d.p.r. 25 novembre 2024, n. 222 pubblicato in G.U. il 19 febbraio 2025, che integra il d.p.r. 89/2010. L'iter attuativo è stato completato con i pareri del CSPI (31 maggio 2024) e del Consiglio di Stato (26 settembre 2024), nonché con la trasmissione dello schema di regolamento alle Camere il 2 ottobre 2024.

Tabella n. 4 – Tecnici, indirizzi di studio e articolazioni (All. B-C)⁸

Settore ECONOMICO

Codice MIM	Indirizzo	Classificazione / articolazione interna
ITAF	Amministrazione, Finanza e Marketing	Amministrazione, finanza e marketing
ITAF-RIM	Amministrazione, Finanza e Marketing	Relazioni internazionali per il marketing
ITAF-SIA	Amministrazione, Finanza e Marketing	Sistemi informativi aziendali
ITTU	Turismo	Percorso unitario

Settore TECNOLOGICO

Codice MIM	Indirizzo	Articolazione
ITAG	Agraria, agroalimentare e agroindustria	Produzioni e trasformazioni Gestione dell'ambiente e del territorio Viticoltura ed enologia
ITCH	Chimica, materiali e biotecnologie	Chimica e materiali Biotecnologie ambientali Biotecnologie sanitarie
ITCM	Costruzioni, ambiente e territorio	Costruzioni, ambiente e territorio
ITEL	Elettronica ed elettrotecnica	Elettronica Elettrotecnica Automazione
ITIA	Informatica e telecomunicazioni	Informatica Telecomunicazioni
ITGR	Grafica e comunicazione	Percorso unitario
ITMM	Meccanica, mecatronica ed energia	Meccanica e mecatronica Energia
ITMO	Sistema moda	Tessile, abbigliamento e moda Calzature e moda
ITTR	Trasporti e logistica	Conduzione del mezzo Costruzione del mezzo Logistica

⁸ Nel sistema degli Istituti Tecnici previsto dal d.p.r. 15 marzo 2010, n. 88, i percorsi di studio sono organizzati secondo una struttura multilivello che comprende indirizzi, articolazioni e, ove previste, opzioni. Questi tre livelli descrivono in modo progressivamente più specifico il campo tecnico-professionale cui il percorso fa riferimento, garantendo al tempo stesso uniformità nazionale e adattabilità ai fabbisogni del territorio.

L'**indirizzo** definisce che cosa si studia: l'ambito tecnico-professionale generale.

L'**articolazione** definisce in quale specifico settore dell'indirizzo ci si specializza.

L'**opzione** definisce quale ulteriore specializzazione territoriale o professionalizzante si attiva all'interno dell'articolazione.

Tabella n. 5 - Istituti Professionali e indirizzi di studio⁹

Settore INDUSTRIA e ARTIGIANATO

Codice MIM	Indirizzo	Classificazione / articolazione interna
IPIA	Industria e Artigianato per il Made in Italy	Personalizzazioni curriculari nel triennio
IPMT	Manutenzione e Assistenza Tecnica	Percorso unitario con declinazioni settoriali

Settore SERVIZI

Codice MIM	Indirizzo	Classificazione / articolazione interna
IPSS	Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale	Percorso unitario
IPEN	Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera	Enogastronomia; Servizi di sala e vendita; Accoglienza turistica
IPSC	Servizi Commerciali	Percorso unitario
IPAR	Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie	Ottico; Odontotecnico
IPAG	Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti	Percorso unitario

CPIA

Codice MIM	Indirizzo	Classificazione / articolazione interna
CPIA	Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti	Percorsi di I livello (primo periodo; secondo periodo); percorsi di II livello in convenzione

Nella definizione dell'offerta formativa territoriale, la Regione esercita una funzione di programmazione di sistema, finalizzata ad assicurare la coerenza complessiva dei percorsi di istruzione con i fabbisogni formativi e professionali dei territori e con le politiche regionali di sviluppo, nel rispetto delle competenze istituzionali e del quadro normativo vigente. Le Province, nell'ambito delle proprie funzioni, garantiscono il coordinamento e il supporto alla pianificazione, con particolare riguardo alla disponibilità del patrimonio edilizio e alle condizioni di accessibilità e sostenibilità logistica.

L'attivazione, il mantenimento o la rimodulazione degli indirizzi scolastici devono fondarsi su un'analisi approfondita della domanda formativa, della sostenibilità organizzativa e degli esiti nel medio-lungo periodo, adottando un approccio prudente, basato su evidenze e orientato alla stabilità dell'offerta nel tempo.

La programmazione si colloca in continuità con l'indirizzo generale richiamato al capitolo 1, volto a evitare la frammentazione dell'offerta formativa e dinamiche di concorrenzialità non giustificate tra percorsi analoghi. Tale obiettivo non si traduce tuttavia in un criterio automatico legato esclusivamente ai confini degli ambiti scolastici territoriali, ma richiede una valutazione oggettiva delle condizioni di prossimità e accessibilità effettiva dei punti di erogazione del servizio. In presenza di plessi afferenti a ambiti diversi, ma territorialmente vicini e ben connessi dalla rete dei trasporti, la

⁹ Normativa vigente di riferimento: d.lgs. 61/2017; d.m. 92/2018 (agg. 2024); d.l. 58/2024.

valutazione deve pertanto basarsi sul reale bacino di utenza e sulle modalità di fruizione del servizio, superando una lettura meramente amministrativa del perimetro territoriale.

In tale quadro, le proposte di attivazione, mantenimento o rimodulazione degli indirizzi sono valutate sulla base di criteri applicativi oggettivi, tra cui:

- il bacino di utenza e i tempi di accesso ai servizi scolastici, tenendo conto della distanza reale tra i plessi e dell'organizzazione dei trasporti;
- l'andamento delle iscrizioni nel triennio di riferimento;
- il tasso di saturazione delle classi;
- la presenza di indirizzi analoghi o sovrapposti, valutata in relazione all'effettiva prossimità territoriale e non solo all'appartenenza allo stesso ambito scolastico;
- gli esiti dei percorsi, in termini di abbandono e, ove disponibili, di occupabilità;
- la sostenibilità complessiva delle dotazioni laboratoriali e degli organici.

Tali criteri sono finalizzati a garantire un'offerta formativa chiara, equilibrata e differenziata, coerente con le caratteristiche dei territori e sostenibile nel medio periodo, evitando sovrapposizioni improduttive e assicurando un utilizzo efficace e responsabile delle risorse disponibili.

In coerenza con tali criteri, anche in relazione alla necessità di prevenire e ridurre duplicazioni non giustificate di indirizzi di studio sul territorio, gli indirizzi precedentemente autorizzati ma non attivati per assenza di iscrizioni nei due anni scolastici precedenti si intendono automaticamente decaduti e, conseguentemente, non ricompresi nell'offerta formativa.

Nel quadro dell'offerta formativa territoriale, assumono particolare rilievo i Poli scolastici, intesi come assetti organizzativi derivanti dall'unione di più istituzioni scolastiche caratterizzate da indirizzi tra loro affini o complementari. Tale configurazione determina la costituzione di un'unica istituzione scolastica, dotata di un solo codice meccanografico, e comporta una conseguente ridefinizione sia dell'offerta formativa sia dell'assetto della rete scolastica territoriale.

Il Polo scolastico si configura pertanto come una struttura unitaria, chiara e riconoscibile, costruita attorno a filiere formative omogenee o comunque coerenti, in grado di sviluppare un'offerta integrata senza ricorrere ad accorpamenti tra percorsi ordinamentali fortemente disomogenei. In questa prospettiva, esso rappresenta uno strumento utile a rafforzare la leggibilità dell'offerta, a sostenere una gestione più stabile delle risorse e a migliorare il raccordo con i fabbisogni del territorio.

Pur non trovando una specifica disciplina normativa, il Polo scolastico si configura come una buona prassi organizzativa, funzionale alla qualificazione dell'offerta formativa e al miglioramento dell'assetto complessivo della rete scolastica, che le amministrazioni sono chiamate a valutare e promuovere nei casi in cui ne ricorrano le condizioni.

Caratterizzano in particolare il Polo scolastico:

- la coerenza degli indirizzi ricompresi, riferiti a filiere formative omogenee o chiaramente compatibili;
- la riconoscibilità unitaria dell'istituzione, anche sotto il profilo organizzativo e comunicativo;
- la continuità dei percorsi formativi, in una logica di progressiva specializzazione;
- la valorizzazione delle risorse professionali e laboratoriali, attraverso un utilizzo coordinato;
- la capacità di interazione con il territorio, in relazione ai fabbisogni formativi ed economici.

La costituzione di un Polo richiede un percorso progettuale consapevole e graduale, che accompagni il passaggio a un assetto unitario ed eviti soluzioni meramente formali.

Ai fini della valutazione, è essenziale che il Polo sia sostenuto da un progetto organizzativo chiaro e coerente con le finalità dell'aggregazione, fondato su sedi funzionali e tra loro adeguatamente coordinate, e che presenti condizioni di sostenibilità gestionale nel medio periodo. La nuova configurazione deve inoltre garantire una chiara identificazione dell'istituzione risultante e un coerente allineamento tra organizzazione didattica, articolazione territoriale del servizio e sistemi informativi.

Su un piano distinto si collocano i Poli per l'infanzia, disciplinati dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, che riguardano l'integrazione tra servizi educativi per la prima infanzia (0–3 anni) e scuole dell'infanzia (3–6 anni), con finalità di continuità educativa e qualificazione dell'offerta 0–6. Tali Poli non rientrano nella presente programmazione della rete scolastica, in quanto seguono un iter autonomo, fondato su competenze specifiche delle Regioni e degli Enti locali e su forme di raccordo con l'Ufficio Scolastico Regionale, e non incidono sull'assetto delle autonomie scolastiche né sul dimensionamento della rete. Essi si configurano pertanto come interventi complementari rispetto alla programmazione della rete scolastica del primo e del secondo ciclo, regolati da procedure e presupposti distinti.

All'interno dell'offerta formativa territoriale, i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA) svolgono una funzione specifica, assicurando percorsi di istruzione rivolti agli adulti e ai giovani in transizione, in attuazione del d.p.r. 263/2012. Attraverso un'offerta flessibile e modulare, i CPIA contribuiscono al rafforzamento delle competenze di base, al rientro nei percorsi di istruzione e alla costruzione di opportunità formative complementari rispetto al sistema scolastico ordinario.

In tale ambito, i CPIA si configurano come presidi dell'apprendimento permanente e concorrono alla qualificazione complessiva dell'offerta formativa territoriale, in particolare nei contesti caratterizzati da fragilità sociali, economiche o occupazionali. Il loro inserimento nei processi di programmazione avviene nel rispetto delle competenze istituzionali e in coerenza con gli indirizzi regionali e provinciali, senza sovrapposizioni con le procedure di dimensionamento della rete scolastica del primo e del secondo ciclo.

Resta pertanto prioritario assicurare, a livello regionale, un'offerta formativa complessivamente equa, coerente e sostenibile, costruita attraverso assetti strutturali e organizzativi capaci di ridurre i disagi per famiglie e studenti, garantire pari opportunità di accesso e valorizzare in modo responsabile le specificità e le vocazioni dei territori, nel rispetto dei vincoli normativi e delle esigenze di equilibrio dell'intera rete scolastica.

A partire dall'anno scolastico 2025/2026, l'offerta formativa è stata potenziata dalla riforma dell'istruzione tecnica introdotta dal decreto ministeriale n. 269 del 31 dicembre 2024 e dal decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45. Tale riforma mira a rendere i percorsi tecnici maggiormente aderenti all'evoluzione del sistema produttivo e ai nuovi scenari economici, tecnologici e ambientali, introducendo misure coordinate che rafforzeranno il ruolo degli istituti tecnici come snodo strategico tra scuola, imprese e formazione terziaria.

Il d.m. 269/2024 orienta la progettazione dei percorsi tecnici verso una maggiore integrazione con il mondo della produzione e con l'istruzione terziaria, valorizzando il raccordo con gli ITS Academy¹⁰ e le lauree professionalizzanti. Il decreto promuove metodologie didattiche interdisciplinari, un incremento delle attività laboratoriali e interventi personalizzati, per sostenere l'acquisizione di competenze tecniche e trasversali immediatamente spendibili nel mercato del lavoro e coerenti con le esigenze delle filiere produttive. Un elemento qualificante della riforma è il rafforzamento della collaborazione tra istituti tecnici, imprese, enti territoriali e realtà del mondo del lavoro.

Il d.l. 45/2025 introduce una nuova articolazione dell'istruzione tecnica in due macro-settori: Economico e Tecnologico-Ambientale, quest'ultimo ridefinito in coerenza con le trasformazioni generate dalla digitalizzazione, dalla transizione energetica e dai nuovi paradigmi della sostenibilità. Il curriculum è strutturato in un'area di istruzione generale, un'area di indirizzo definita dalle scuole in dialogo con i contesti produttivi, e una possibile area territoriale pensata per rispondere ai fabbisogni specifici delle economie regionali.

In tale contesto si colloca il modello della filiera formativa 4+2, oggi inserito a pieno titolo nell'ordinamento dell'istruzione tecnica e, pertanto, parte integrante dell'offerta formativa programmata nell'ambito del procedimento regionale di programmazione, attraverso il quale sono annualmente approvate le implementazioni dell'offerta sul territorio. La filiera 4+2 realizza un percorso coerente e verticale che integra il quadriennio dell'istruzione tecnica con il successivo biennio terziario professionalizzante (ITS Academy o lauree professionalizzanti), contribuendo a rafforzare l'innovazione didattica, l'occupabilità dei giovani e il raccordo con le filiere produttive strategiche.

Resta fermo che le tempistiche di autorizzazione e approvazione della filiera 4+2 da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, ai sensi del d.m. 221/2025¹¹, potrebbero non risultare pienamente compatibili con le scadenze del procedimento ordinario di programmazione regionale dell'offerta formativa. In tali evenienze, al fine di garantire coerenza, trasparenza e continuità amministrativa, potrà essere opportunamente valutata l'adozione di una deliberazione regionale di aggiornamento o integrazione dell'offerta formativa già approvata, in coerenza con le tempistiche e gli indirizzi definiti dal MIM.

All'interno dell'offerta formativa regionale si collocano altresì i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) che, pur concorrendo in modo significativo alla definizione complessiva dell'offerta formativa territoriale, non rientrano nell'offerta ordinamentale dell'istruzione scolastica statale e seguono ambiti programmatori e procedurali distinti, ancorché riconducibili alla competenza regionale.

La loro pianificazione e attuazione si inserisce infatti nell'ambito delle politiche regionali in materia di formazione e lavoro ed è realizzata prevalentemente dai Centri di Formazione Professionale accreditati

¹⁰ Gli ITS Academy sono istituzioni di alta specializzazione tecnologica che fanno parte del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore istituito dalla legge 15 luglio 2022, n. 99. Essi formano tecnici superiori con competenze avanzate in aree tecnologiche considerate strategiche per lo sviluppo economico, rispondendo ai fabbisogni del sistema produttivo e promuovendo l'occupazione giovanile tramite percorsi professionalizzanti progettati con imprese, università ed enti di ricerca.

¹¹ Alla data attuale, il d.m. 221/2025 prevede che le istituzioni scolastiche presentino la candidatura dal 1° al 15 ottobre di ciascun anno all'Ufficio scolastico regionale competente, che ne effettua la verifica preliminare di ammissibilità. La successiva valutazione tecnica è affidata alla Commissione nazionale istituita dal decreto, mentre l'autorizzazione finale all'attivazione dei percorsi è rilasciata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, sulla base degli esiti istruttori e dei criteri stabiliti dalla normativa vigente.

e, in regime di sussidiarietà, dagli Istituti Professionali di Stato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'attivazione e l'articolazione dei percorsi di leFP sono orientate ad assicurare la complementarità con l'istruzione scolastica, la coerenza con le strategie regionali di sviluppo delle competenze e il costante allineamento ai fabbisogni professionali e occupazionali del territorio, contribuendo all'integrazione funzionale dei sistemi educativi e formativi regionali.

Infine, è opportuno evidenziare che l'istituzione degli indirizzi musicali nel primo ciclo, l'attivazione del tempo pieno nella scuola primaria e l'attivazione dell'indirizzo didattico montessoriano, pur rientrando nell'ambito dell'offerta formativa territoriale, non rientrano nella competenza programmatoria regionale. Tali attivazioni sono infatti disposte dall'Ufficio Scolastico Regionale, che ne valuta la fattibilità sulla base delle effettive risorse professionali disponibili, delle dotazioni organiche, delle infrastrutture scolastiche e del rispetto degli standard di qualità previsti dalla normativa vigente.

Dette valutazioni sono finalizzate a garantire un equilibrato rapporto tra domanda formativa, sostenibilità organizzativa e disponibilità di personale qualificato, evitando ampliamenti non supportati da adeguate condizioni strutturali e assicurando uniformità e qualità del servizio educativo sull'intero territorio regionale.

3. GOVERNANCE, DEFINIZIONE E APPROVAZIONE DEI PIANI PROVINCIALI E DEL PIANO REGIONALE

3.1 Ruolo delle Amministrazioni Statali nella programmazione regionale

La programmazione della rete scolastica si colloca nel quadro delineato dal decreto legislativo 112/1998, che disciplina la ripartizione delle competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali nell'ambito del processo di decentramento amministrativo, configurando un sistema multilivello in cui ciascun soggetto istituzionale concorre, secondo funzioni distinte e complementari, alla definizione di un'offerta formativa equilibrata, coerente e rispondente alle esigenze dei territori.

In tale contesto, lo Stato, attraverso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, esercita funzioni di indirizzo generale, garantendo l'unitarietà dei principi fondamentali del sistema e la sostenibilità complessiva dell'assetto organizzativo nazionale. In collaborazione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, esso definisce annualmente il contingente nazionale dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, stabilendo i parametri quantitativi entro i quali si collocano le scelte programmatiche a livello regionale e provinciale.

Nell'ambito dell'articolazione territoriale dell'amministrazione statale, tale funzione di indirizzo e presidio si realizza operativamente attraverso l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, che assicura il necessario raccordo tra il livello nazionale e i livelli di programmazione regionale e provinciale.

A tal fine, l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche assicura e accompagna attivamente la messa a disposizione, in tempo utile, dei dati afferenti la rete scolastica regionale, rendendoli disponibili alle Province e alla Regione in formato lavorabile e con modalità coerenti con le esigenze della programmazione. In tale ambito, provvede altresì a comunicare gli indirizzi di studio attivati nelle precedenti programmazioni dell'offerta formativa che risultino non più attivi per assenza di iscrizioni, al fine di garantire un quadro conoscitivo completo e aggiornato, funzionale alla valutazione dell'offerta esistente e all'individuazione di eventuali sovrapposizioni o duplicazioni non giustificate.

In particolare, l'Ufficio scolastico regionale per le Marche fornisce informazioni complete e certificate sulla consistenza complessiva degli alunni iscritti, articolate per classi, per ordine e grado di istruzione, sia a livello di sedi e plessi sia di autonomie scolastiche, garantendone la trasmissione sia nella fase iniziale, corrispondente alla definizione dell'organico di diritto, sia nella fase conclusiva, a valle della determinazione dell'organico di fatto.

Tale flusso informativo, comprensivo anche degli elementi relativi all'effettiva attivazione e permanenza degli indirizzi di studio nel tempo, costituisce non solo un presupposto essenziale per consentire alle Province e alla Regione una programmazione consapevole, coerente e fondata su dati aggiornati, nel rispetto delle competenze istituzionali e del quadro normativo nazionale, ma anche uno strumento di monitoraggio dell'efficacia delle scelte adottate. In particolare, l'analisi sistematica di tali dati consente di valutare nel tempo l'andamento delle iscrizioni e l'equilibrio organizzativo dei plessi interessati da processi di accorpamento, al fine di verificarne la sostenibilità e, ove necessario, orientare successivi interventi di riequilibrio dell'assetto della rete scolastica e dell'offerta formativa.

L'Ufficio scolastico regionale svolge inoltre un ruolo fondamentale e diretto nella formazione delle classi, in attuazione delle norme nazionali vigenti.

L'Ufficio Scolastico Regionale, tramite gli Uffici scolastici territoriali, è competente a:

- determinare annualmente la consistenza delle classi per ogni istituzione scolastica, sulla base dei criteri generali e dei parametri numerici stabiliti a livello nazionale;
- verificare il rispetto dei limiti minimi e massimi per la formazione delle classi, come previsti dal d.p.r. 81/2009, che disciplina la riorganizzazione della rete scolastica e fissa gli standard numerici per sezioni e classi dei vari ordini di scuola;
- autorizzare eventuali deroghe, nei casi previsti dalla normativa (es. alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992, pluriclassi, situazioni di particolare complessità territoriale o logistica);
- costituire e autorizzare le pluriclassi, anch'esse disciplinate dagli articoli del d.p.r. 81/2009 relativi alle scuole situate in territori montani, insulari, rurali o contraddistinti da bassa densità abitativa;
- assegnare l'organico dell'autonomia alle istituzioni scolastiche sulla base delle classi autorizzate, in coerenza con quanto previsto dal d.lgs. 165/2001 e dall'articolo 1, commi 64-70, della legge 107/2015.

La formazione delle classi non rientra pertanto nella programmazione regionale della rete scolastica, ma rientra pienamente nell'ambito delle competenze statali esercitate sul territorio dall'USR, che opera secondo criteri uniformi definiti a livello nazionale e finalizzati ad assicurare omogeneità, sostenibilità organizzativa e qualità del servizio scolastico.

3.2 Ruolo della Regione Marche nella programmazione regionale

Nel processo di programmazione della rete scolastica, la Regione Marche esercita una funzione di regia, coordinamento e indirizzo, in coerenza con il quadro delle competenze attribuite dal decreto legislativo 112/1998, dalla normativa nazionale vigente in materia di istruzione e dalla legislazione regionale. Tale ruolo si articola in tre fasi distinte: avvio, concertazione e approvazione.

Nella fase iniziale, la Regione avvia il procedimento definendo, attraverso apposite Linee guida, le cornici metodologiche, i criteri di riferimento e il calendario operativo per la predisposizione dei Piani provinciali. Tali indirizzi sono finalizzati a garantire uniformità procedurale e coerenza con gli obiettivi nazionali e regionali di riequilibrio e razionalizzazione della rete scolastica e dell'offerta formativa.

Durante la fase di definizione dei Piani provinciali, la Regione, qualora ritenuto opportuno, può partecipare ai tavoli di concertazione territoriale, assicurando supporto tecnico e disponibilità al confronto con Province, Comuni e istituzioni scolastiche. Nell'ambito di tale ruolo, la Regione, ove necessario, può inoltre favorire il coordinamento dei flussi informativi tra l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e le Province, al fine di garantire la disponibilità e la lettura condivisa dei dati utili alla programmazione. Tale partecipazione consente di sviluppare interpretazioni comuni dei dati demografici, dell'offerta formativa e delle esigenze socio-territoriali.

Nella fase finale del procedimento, una volta acquisite le deliberazioni provinciali e definita la proposta di Programmazione regionale, la Regione attiva, prima dell'adozione della deliberazione conclusiva, una fase di consultazione istituzionale e di confronto con i soggetti coinvolti nel processo di programmazione. Tale fase è finalizzata a raccogliere contributi, osservazioni e valutazioni utili alla definizione della proposta regionale, che sono oggetto di esame e considerazione nell'istruttoria, pur non configurandosi come pareri resi nelle forme previste dal Regolamento regionale. In questo ambito sono coinvolte le Province, le Organizzazioni sindacali regionali del comparto scuola

e le confederazioni, nonché le principali associazioni istituzionali di riferimento, tra cui UNCEM e ANCI Marche, ed eventuali ulteriori soggetti rappresentativi interessati, in coerenza con il principio di leale collaborazione.

Conclusa la fase di consultazione, la proposta di Programmazione regionale è quindi sottoposta, secondo quanto previsto dal Regolamento regionale, all'acquisizione dei pareri della competente Commissione assembleare e del Consiglio delle Autonomie Locali, quali organi chiamati a esprimersi nelle forme e nei limiti delle rispettive funzioni istituzionali.

Nell'ambito della fase di consultazione istituzionale, a supporto della decisione regionale, l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche trasmette un parere motivato sulla proposta di Programmazione regionale della rete scolastica e dell'offerta formativa. Tale contributo, di natura tecnico-amministrativa e non vincolante, è finalizzato a verificare la coerenza complessiva delle scelte programmatiche con i parametri ministeriali, il contingente assegnato e il quadro normativo statale vigente, concorrendo a completare l'istruttoria regionale prima dell'adozione della deliberazione conclusiva.

All'esito della consultazione, la Regione procede all'approvazione annuale della Programmazione regionale della rete scolastica e dell'offerta formativa, che recepisce le variazioni, le riconfigurazioni e le eventuali implementazioni intervenute rispetto all'assetto già approvato negli anni precedenti, senza riproporre o rinnovare le parti dell'offerta non oggetto di modifica.

La programmazione recepisce pertanto le variazioni e gli aggiornamenti intervenuti sull'assetto delle autonomie scolastiche e sull'organizzazione dei percorsi di studio attivabili sul territorio, nel rispetto dell'assetto già approvato, in coerenza con il contingente assegnato a livello nazionale e con gli indirizzi programmatici regionali.

L'approvazione interviene ordinariamente **entro il 30 ottobre di ciascun anno**, salvo diverse disposizioni, modifiche o proroghe stabilite dal Ministero competente.

Qualora i Piani provinciali non consentano il raggiungimento degli obiettivi assegnati alla Regione Marche dalle disposizioni ministeriali, la Giunta regionale può intervenire con misure coerenti con i criteri stabiliti dalle Linee di indirizzo nazionali e regionali. In tali circostanze, eventuali scostamenti rispetto alle proposte degli Enti locali sono motivati in modo puntuale, sulla base di valutazioni tecniche, normative e di sostenibilità territoriale, nel rispetto del principio di leale collaborazione.

3.3 Ruolo delle Amministrazioni Provinciali nella definizione dei Piani Provinciali

Le Amministrazioni Provinciali, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di programmazione della rete scolastica (ai sensi della legge 59/1997 e del d.lgs. 112/1998), sono chiamate a svolgere un ruolo attivo e coordinato nel processo di dimensionamento, assicurando il rispetto del quadro normativo vigente e delle linee guida regionali. A tal fine, esse dovranno:

- attivare tavoli di concertazione territoriali per l'istruzione, coinvolgendo tutti i soggetti interessati (Enti locali, Uffici scolastici provinciali, organizzazioni sindacali, le istituzioni scolastiche e, ove ritenuto opportuno, la Regione);
- acquisire le proposte dei Comuni, corredate dai pareri degli Organi collegiali;
- acquisire i pareri degli Organi collegiali del 2^a ciclo;
- raccogliere e analizzare il quadro complessivo delle istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio provinciale, come risultante dall'ultimo Piano regionale adottato, con riferimento all'anno scolastico di programmazione, nonché il numero degli alunni iscritti, sulla base dei dati ufficiali dell'organico definiti e forniti a cura dall'Ufficio scolastico regionale per le Marche;

- operare in coerenza con i criteri definiti dalle Linee guida regionali e con la normativa nazionale vigente.

In coerenza con quanto previsto dalle Linee guida regionali, le Province sono tenute a definire i rispettivi Piani Provinciali della rete scolastica e dell'offerta formativa, con l'obiettivo di garantire il miglior servizio scolastico possibile in termini di sostenibilità, efficacia e coerenza territoriale. In tale ambito, l'analisi sistematica dei dati forniti dall'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche costituisce uno strumento essenziale non solo per la definizione delle scelte programmatiche, ma anche per il monitoraggio degli effetti delle decisioni assunte nel tempo, con particolare riferimento ai plessi e alle istituzioni scolastiche interessate da processi di accorpamento, al fine di verificarne la sostenibilità e, ove necessario, orientare successivi interventi di riequilibrio.

Tale responsabilità permane anche in presenza di proposte non condivise dagli Enti locali, i quali, nel rispetto del principio di leale collaborazione interistituzionale, sono comunque tenuti all'osservanza della normativa statale e regionale.

In caso di mancato accoglimento delle osservazioni o proposte formulate dagli Enti locali, le Province dovranno motivare puntualmente le ragioni del diniego all'interno del Piano provinciale, specificando in modo analitico le difformità riscontrate e le criticità rilevate.

Una volta approvate in via definitiva mediante apposita deliberazione, le proposte relative ai Piani provinciali dovranno essere trasmesse alla Regione Marche, corredate da motivazioni puntuali per ciascuna opzione e con l'indicazione della sede dell'autonomia scolastica (sede di dirigenza) delle istituzioni scolastiche coinvolte, quale riferimento unitario ai fini amministrativi e organizzativi. Le deliberazioni dovranno essere inviate, tramite posta elettronica certificata, entro e non oltre il **30 settembre di ogni anno**, salvo diverse disposizioni, modifiche o proroghe stabilite dal Settore della Regione Marche competente.

3.4 Ruolo delle Amministrazioni Comunali nella definizione dei Piani Provinciali

Nella definizione dei Piani provinciali di dimensionamento, i Comuni svolgono un ruolo essenziale in quanto titolari delle competenze relative all'assetto territoriale delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo. Essi contribuiscono alla programmazione attraverso l'analisi della domanda formativa locale, dei flussi di iscrizione, dei servizi connessi (trasporti, mensa, tempo scuola), nonché delle caratteristiche urbanistiche e delle dotazioni infrastrutturali dei diversi contesti. Tali valutazioni consentono di assicurare che le scelte sulla configurazione della rete scolastica tengano conto della prossimità dei servizi educativi, dell'accessibilità fisica e delle condizioni socio-territoriali, con particolare attenzione ai territori caratterizzati da fragilità demografiche, geografiche o sociali.

In coerenza con le raccomandazioni nazionali e con i principi di buona amministrazione, nei casi in cui ricorrano le condizioni che rendano necessario un aggiornamento dell'assetto esistente, anche su impulso o richiesta motivata delle Province, i Comuni sono chiamati a intervenire nel procedimento di programmazione della rete scolastica.

In tali ipotesi, i Comuni sono tenuti ad assumere posizioni esplicite, motivate e formalizzate, mediante apposita deliberazione, sia con riferimento alle proposte di modifica della configurazione vigente sia, ove richiesto, alla conferma dell'assetto esistente, sulla base di dati oggettivi, documentati e verificabili, idonei a supportare una completa e adeguata istruttoria.

In tale ambito, è altresì opportuno che i Comuni si esprimano, mediante specifica deliberazione, in merito alla regolarizzazione dei plessi scolastici presenti sul proprio territorio che risultino ancora privi di codice meccanografico, e pertanto non computati ai fini della determinazione del contingente organico. Ciò al fine di contribuire alla definizione di una rete scolastica quanto più aderente alla realtà territoriale, assicurando dati completi e coerenti a supporto delle attività di programmazione provinciale e regionale.

Anche la scelta di mantenere invariato l'assetto della rete scolastica costituisce una decisione programmatoria a tutti gli effetti, in quanto incide sugli equilibri territoriali e sul rispetto del contingente assegnato; tale scelta richiede pertanto una motivazione tecnica esplicita e non può essere considerata meramente ricognitiva o neutra. L'assenza di una posizione formalizzata e motivata non consente di assolvere alle responsabilità attribuite agli Enti locali nel quadro della programmazione territoriale.

Questa impostazione trova fondamento nel quadro normativo introdotto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha riformato il dimensionamento scolastico a livello nazionale, richiedendo scelte coerenti con il contingente di autonomie assegnato e superando logiche di conservazione non adeguatamente motivate. In tale contesto, gli Enti locali sono chiamati a contribuire al processo decisionale attraverso determinazioni chiare, motivate e consapevoli degli effetti organizzativi e territoriali, nel rispetto del principio di leale collaborazione istituzionale.

APPENDICE

Riferimenti normativi

- **Costituzione della Repubblica italiana**, articoli 117 e 118 – Riparto delle competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali.
- **Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112** – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di istruzione alle Regioni e agli Enti locali.
- **Decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233** – Norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali.
- **Legge 29 dicembre 2022, n. 197**, articolo 1, comma 557 – Riforma nazionale del dimensionamento scolastico in attuazione del PNRR.
- **Decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208**, convertito dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20 – Ulteriori disposizioni attuative del PNRR e modifiche alla disciplina del dimensionamento scolastico.
- **Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19**, convertito dalla legge 20 aprile 2026, n. 50 – Misure urgenti in materia di istruzione, governance e capacità amministrativa connesse all’attuazione del PNRR.
- **Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 30 giugno 2023, n. 127** – Criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei DSGA per il triennio 2024-2027.
- **Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 30 giugno 2025, n. 124** – Aggiornamento dei criteri di riparto del contingente per l’anno scolastico 2026/2027.
- **Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275** – Regolamento dell’autonomia scolastica e Piano Triennale dell’Offerta Formativa.
- **Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89** – Ordinamento dei licei.
- **Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88** – Ordinamento degli istituti tecnici.
- **Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61** – Revisione e riforma degli istituti professionali.
- **Decreto ministeriale 31 dicembre 2024, n. 269** – Riforma degli istituti tecnici e raccordo con il sistema degli ITS Academy.
- **Decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45** – Introduzione di nuovi settori e aggiornamento degli ordinamenti tecnici.
- **Decreto ministeriale 14 novembre 2025, n. 221** – Disciplina della filiera formativa tecnologico-professionale 4+2.
- **Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263** – Istituzione dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA).
- **Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65** – Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni.
- **Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81** – Norme per la formazione delle classi e delle pluriclassi.
- **Legge 5 febbraio 1992, n. 104** – Norme per l’inclusione degli alunni con disabilità e deroghe numeriche.
- **Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165** – Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e assetti di organico.
- **Legge 13 luglio 2015, n. 107** – Organico dell’autonomia e potenziamento dell’offerta formativa.

- **Strategia Nazionale per le Aree Interne 2021–2027 (SNAI)** – Criteri di classificazione e tutela dei territori interni.
- **Legge 15 dicembre 2016, n. 229** – Disposizioni in favore dei territori del cratere sismico dell'Italia centrale.
- **Decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129** – Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche.

Glossario essenziale dei termini

1. RETE SCOLASTICA E ASSETTI ORGANIZZATIVI

Istituzione scolastica: soggetto unitario dotato di personalità giuridica e di autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, ai sensi del d.p.r. 275/1999, identificato dalla sede dell'autonomia scolastica (sede di dirigenza) ed organizzato in uno o più punti di erogazione del servizio, che costituiscono articolazioni funzionali prive di autonomia giuridica.

Rete scolastica: insieme delle istituzioni scolastiche autonome e dei relativi punti di erogazione del servizio presenti in un determinato territorio.

Ambiti scolastici territoriali: aree sub-provinciali definite dall'Ufficio scolastico regionale sulla base della popolazione scolastica, della prossimità tra le scuole e delle caratteristiche territoriali.

PES – Punti di erogazione del servizio: sedi fisiche in cui viene svolta l'attività didattica (plessi, succursali, sezioni staccate, sedi coordinate, sedi operative dei CPIA).

Sezione associata: sede scolastica situata in un Comune diverso dalla sede principale, formalmente riconosciuta come parte della medesima istituzione scolastica autonoma.

Succursale: sede distaccata di una scuola secondaria di I o II grado, nello stesso o in altro Comune, riconosciuta come punto di erogazione del servizio.

Scuola coordinata / sede coordinata: sede di un istituto di II grado che dipende amministrativamente dalla sede centrale e svolge attività didattica in un'altra località.

Scuola ospedaliera / sezione ospedaliera: sezione didattica istituita all'interno di strutture sanitarie per garantire la continuità dell'istruzione agli alunni ricoverati.

2. PROCESSI DI DIMENSIONAMENTO

Istituzione scolastica nuova: costituzione di una nuova autonomia scolastica mediante fusione, scorporo o attivazione ex novo.

Accorpamento: trasferimento di uno o più punti di erogazione del servizio da un'istituzione scolastica a un'altra, senza creazione di una nuova autonomia.

Fusione: unione di due o più istituzioni scolastiche che cessano e danno luogo a una nuova istituzione con nuovo codice meccanografico.

Soppressione: cessazione di un'istituzione scolastica autonoma o di uno dei suoi punti di erogazione del servizio.

Scorporo: separazione di uno o più punti di erogazione del servizio da un'istituzione scolastica per l'aggregazione ad altra istituzione o per la costituzione di una nuova autonomia.

3. OFFERTA FORMATIVA ORDINAMENTALE

Offerta formativa ordinamentale: insieme dei percorsi di istruzione statali disciplinati dall'ordinamento scolastico nazionale, programmati nell'ambito della rete scolastica e articolati secondo i gradi e gli indirizzi previsti dalla normativa vigente.

PTOF – Piano Triennale dell'Offerta Formativa: documento strategico dell'istituzione scolastica che ne definisce identità culturale, finalità educative, organizzazione e scelte didattiche su base triennale.

Licei: percorsi quinquennali dell'istruzione secondaria di secondo grado con finalità di formazione culturale generale, articolati nei diversi indirizzi previsti dall'ordinamento (classico, scientifico, linguistico, scienze umane, artistico, musicale-coreutico, Made in Italy).

Istituti di Istruzione Superiore (IIS): istituzioni scolastiche del secondo ciclo che aggregano più percorsi di studio (liceali, tecnici e/o professionali) sotto un'unica autonomia e dirigenza.

Istituti Tecnici: percorsi quinquennali dell'istruzione secondaria di secondo grado, articolati nei settori Economico e Tecnologico, finalizzati all'integrazione tra cultura generale e competenze tecnico-professionali.

Istituti Professionali: percorsi quinquennali dell'istruzione secondaria di secondo grado caratterizzati da una forte componente laboratoriale e da un raccordo strutturato con il mondo del lavoro e dei servizi.

Indirizzo di studio: articolazione ordinamentale di un percorso liceale, tecnico o professionale che definisce il profilo educativo, culturale e professionale dello studente.

Articolazione / opzione: declinazione interna di un indirizzo di studio prevista dall'ordinamento, attivabile secondo le procedure autorizzative vigenti.

Multiclasse: classe composta da alunni di età o livelli di scolarità differenti, organizzata in un unico gruppo, tipica dei contesti a bassa densità demografica.

Pluriclasse: organizzazione didattica in cui più classi distinte operano contemporaneamente nella stessa aula, gestite con programmazione integrata.

Tempo scuola: articolazione dell'orario settimanale delle attività didattiche (tempo normale, tempo prolungato, tempo pieno), definita dall'ordinamento e attuata sulla base delle risorse disponibili.

Indirizzo musicale nel primo ciclo: percorso di studio previsto per la scuola secondaria di primo grado, finalizzato all'insegnamento di uno strumento musicale; la sua attivazione è di competenza dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Indirizzo montessoriano: indirizzo didattico differenziato, attivabile nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, che applica i principi del metodo Montessori, fondati sulla centralità dell'alunno, sull'autonomia e sull'apprendimento attivo. La relativa attivazione è subordinata ad autorizzazione dell'Ufficio Scolastico Regionale e non rientra nella programmazione ordinamentale regionale.

4. ASSETTI FUNZIONALI A SUPPORTO DELL'OFFERTA

Poli scolastici: assetto organizzativo derivante dall'unione di più istituzioni scolastiche afferenti a filiere formative omogenee o tra loro coerenti, che dà luogo a un'unica istituzione scolastica dotata di un solo codice meccanografico. Il Polo è finalizzato a rafforzare la riconoscibilità, la qualità e la sostenibilità dell'offerta formativa e a migliorare l'organizzazione della rete scolastica territoriale. Non costituisce una fattispecie espressamente disciplinata dalla normativa vigente, ma rappresenta una buona prassi organizzativa, adottata nei casi in cui ricorrano condizioni di coerenza degli indirizzi, sostenibilità gestionale e adeguatezza dell'assetto territoriale.

Poli per l'infanzia: assetti educativi integrati (0-6 anni) che collegano servizi per la prima infanzia e scuole dell'infanzia; non rientrano nel dimensionamento della rete scolastica.

5. ISTRUZIONE DEGLI ADULTI E APPRENDIMENTO PERMANENTE

CPIA – Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti: istituzioni scolastiche dedicate all'istruzione degli adulti, articolate in una sede principale e in sedi operative.

6. OFFERTA FORMATIVA NON ORDINAMENTALE E SISTEMI COLLEGATI

leFP – Istruzione e Formazione Professionale: percorsi triennali e quadriennali programmati dalla Regione nell'ambito delle politiche di formazione e lavoro, attuati dai CFP e, in sussidiarietà, dagli Istituti Professionali.

ITS Academy: istituzioni del sistema terziario professionalizzante ad alta specializzazione tecnologica, orientate all'inserimento lavorativo.

Filiera formativa 4+2: modello che integra quattro anni di istruzione tecnica con due anni di formazione terziaria (ITS Academy o lauree professionalizzanti), secondo procedure nazionali.